



**VADEMECUM SULLE ATTIVITÀ DI TIROCINIO FORMATIVO DIRETTO SVOLTE ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI DA TIROCINANTI IN MATERNITÀ ISCRITTE AI PERCORSI DI FORMAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER LE ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DIDATTICO AGLI ALUNNI CON DISABILITÀ**

**1. Finalità**

1. Con le presenti linee guida si intende recepire la normativa nazionale in materia di tutela e sostegno della maternità:
  - a) Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53" e ss.mm.ii.;
  - b) Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro"; che prevedono *"il divieto di adibire le donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui vi sia trasporto e sollevamento pesi ed esposizione ad agenti chimici, fisici, compresi i radioattivi, e biologici pericolosi e nocivi, per la madre e il bambino."*
2. L'Università dispone, sulla base di tali normative *"il divieto di accesso alle donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto ai laboratori/locali/ambienti in cui esistano tali rischi."* A tal fine, l'Università ha anche previsto specifiche modalità procedurali nel Regolamento dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità (di seguito "Regolamento TFA").
3. Per la migliore comprensione del quadro normativo, si forniscono dunque le indicazioni per disciplinare sulle condizioni di frequenza alle attività di tirocinio formativo diretto svolte all'interno degli istituti scolastici da tirocinanti iscritte ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, denominato d'ora in poi TFA Sostegno, nelle quali possa essere riconosciuta l'esistenza di un rischio per la tirocinante in stato di gravidanza, ai fini della tutela della maternità.
4. Le norme riportate sono poste a tutela della salute della madre, del nascituro e del neonato e sono obbligatorie anche per le attività di tirocinio che presentano gli stessi rischi delle attività lavorative ai sensi dell'art. 2 co. 2 del D. lgs. 151/01.
5. Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento TFA, le corsiste dovranno comunicare all'Ufficio che gestisce il TFA Sostegno lo stato di gravidanza appena ne siano venute a conoscenza. Il mancato, ritardato o incompleto conferimento dei dati da parte delle interessate può compromettere la corretta e tempestiva attuazione delle misure di tutela previste dalle disposizioni di legge.

## **2. Tutele**

1. Ai sensi dell'art. 2 lettera a) del D. Lgs. 81/2008, *“la tirocinante è equiparata al lavoratore, con tutte le tutele previste per le attività formative svolte”*.
2. Le tirocinanti sono da intendersi coloro che risultano iscritte ai corsi di Specializzazione del TFA Sostegno e che svolgono il tirocinio diretto presso gli Istituti scolastici. Considerando la possibile presenza o assenza di rischi biologici (esposizione ad agenti biologici come Virus epatite B, C, rosolia, HIV, bacillo della tubercolosi, toxoplasma, varicella ecc.) e specifici quali lavori pericolosi, in particolare sollevamento pesi, lavori faticosi (relativi alle mansioni svolte) e facendo anche riferimento agli orientamenti operativi adottati dal Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia-Romagna, sono previsti i seguenti casi di astensione:
  - a) per le tirocinanti in stato di gravidanza che svolgono il tirocinio presso asili nido e scuole d'infanzia, è prevista l'astensione obbligatoria dalle attività di tirocinio dall'inizio della gravidanza fino al settimo mese dopo il parto (art. 7 comma 1 e comma 4 del D. Lgs 151/01);
  - b) per le tirocinanti in stato di gravidanza che svolgono il tirocinio presso scuole primarie e secondarie di I e II grado (in analogia a quanto deliberato sull'argomento da altri Atenei):
    - in caso di rischio biologico (ossia in assenza di immunizzazione nei confronti del virus della rosolia), è prevista l'astensione obbligatoria dalle attività di tirocinio, preparto e post-parto per tutta la durata dell'epidemia nella scuola;
    - oltre a quanto previsto nel punto a), se sussiste un rischio specifico, rappresentato da reazioni aggressive da parte dell'utente, è prevista l'astensione obbligatoria preparto ed in presenza di un rischio di sollevamento bambini anche post-parto, da valutare caso per caso (rif. art. 7 comma 1 e comma 4 del D. Lgs. 151/01).
3. A prescindere dal grado di scuola in cui si effettua il tirocinio, tutte le tirocinanti sono tenute ad astenersi nei seguenti periodi e/o condizioni:
  - a) congedo obbligatorio (astensione obbligatoria per maternità), a prescindere dall'esistenza di un contratto di lavoro;
  - b) gravidanza a rischio.

## **3. Responsabilità**

1. In ottemperanza al D. Lgs. 81/2008, il Dirigente Scolastico dell'Istituto Scolastico ove la corsista svolga il periodo di Tirocinio diretto, è responsabile dello svolgimento del tirocinio secondo le modalità e i tempi previsti dalla normativa e dalla convenzione stipulata con l'Ateneo per lo svolgimento delle attività di tirocinio.

2. Spetta al Dirigente garantire ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore.
3. L'Istituto ospitante, unitamente con il soggetto promotore, è tenuto a valutare, al momento dell'inizio dei tirocini e rispetto all'ambito specifico in cui verrà svolto lo stesso, la sussistenza di eventuali rischi per la salute delle tirocinanti e della prole e ad individuare misure volte ad eliminare il rischio, per quanto possibile compatibili con la realizzazione degli obiettivi formativi e con la positiva conclusione del percorso formativo a cui le stesse sono iscritte.

#### **4. Sospensione del Percorso**

1. Ai sensi degli articoli 4, comma 12, e art. 19 del Regolamento TFA sostegno, le corsiste in stato di gravidanza o in congedo obbligatorio di maternità, che quindi non abbiano potuto concludere le attività del tirocinio diretto entro le date previste nel bando di selezione per l'ammissione al TFA sostegno del ciclo di riferimento, possono chiedere la sospensione temporanea e iscriversi soprannumerarie nel successivo ciclo attivato, salvo modifiche della normativa futura, nei tempi e modalità che saranno previste nel bando di ammissione.
2. Nel caso di pagamento di entrambe le rate previste nel ciclo precedente, l'importo della rata prevista, che sarà deliberato dagli organi accademici dell'Ateneo all'atto di attivazione del nuovo ciclo del TFA Sostegno, dovrà essere corrisposta in un'unica soluzione all'atto dell'iscrizione al percorso.
3. La sospensione, prevista per maternità, non consente il rimborso delle tasse versate.

#### **5. Trattamento dei dati personali**

1. L'Università degli Studi di Ferrara, titolare del trattamento dei dati personali raccolti esclusivamente per la gestione della presente procedura, garantisce che tali dati saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati, secondo le disposizioni e nei limiti della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679 e del Codice di protezione dei dati personali D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii).

Al link <http://www.unife.it/it/ateneo/protezione-dati-personali>, sono presenti le informazioni relative al "Trattamento dei dati personali".

Titolare del trattamento dei dati personali:

Università degli Studi di Ferrara - Via Ludovico Ariosto, 35 - 44121 Ferrara

E-mail: [privacy@unife.it](mailto:privacy@unife.it) PEC: [ateneo@pec.unife.it](mailto:ateneo@pec.unife.it).